



FONDO PENSIONE MEDICI
Iscritto all'Albo COVIP con il n° 1337

STATUTO

Approvato a Roma con delibera
dell'Assemblea Straordinaria del 19/04/2018

INDICE

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

Art. 2 Forma giuridica

Art. 3 Scopo

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 Regime della forma pensionistica

Art. 5 Destinatari

Art. 6 Scelte di investimento

Art. 7 Spese

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 Contribuzione

Art. 9 Determinazione della posizione individuale

Art. 10 Prestazioni pensionistiche

Art. 11 Erogazione della rendita

Art. 12 Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 13 Anticipazioni

Art. 13-bis Prestazioni accessorie

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 Organi del Fondo

Art. 15 Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

Art. 16 Assemblea dei Delegati - Attribuzioni

Art. 17 Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

Art. 18 Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

Art. 19 Cessazione e decadenza degli Amministratori

Art. 20 Consiglio di amministrazione - Attribuzioni

Art. 21 Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 22 Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 23 Dirigente Responsabile del Fondo

Art. 23 bis - Firma e rappresentanza legale

Art. 24 Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione e attribuzioni

Art. 25 Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 26 Revisore contabile esterno

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 Incarichi di gestione

Art. 28 Banca depositaria

Art. 29 Conflitti di interesse

Art. 30 Gestione amministrativa

Art. 31 Sistema di contabilità

Art. 32 Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 Modalità di adesione

Art. 34 Trasparenza nei confronti degli aderenti

Art. 35 Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 36 Modifica dello Statuto

Art. 37 Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 38 Rinvio

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. E' costituito il Fondo denominato "Fondo Pensione Medici", di seguito "Fondo" Questa denominazione sostituisce a tutti gli effetti la originaria denominazione "Fondo Pensione dei medici dipendenti degli Ospedali Religiosi classificati e/o equiparati e degli Istituti di Ricovero e di Cura a carattere scientifico (ex art. 42 A.C.N.L. ARIS ANMIRS 1986/88)".

2. L'istituzione del Fondo, avvenuta in data 7 ottobre 1987, è stata prevista dall'art. 42 dell'A.C.N.L. (Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro) ARIS-ANMIRS 1986/1988 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Fondo ha durata fino al 31 dicembre 2050 fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art.37.

4. Il Fondo ha sede in Roma.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è Iscritto all'Albo dei Fondi pensione tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, di seguito denominata "COVIP".

Art. 3 - Scopo

Il Fondo, in conformità all'art. 1, D. Lgs. n. 252/2005, di seguito denominato "Decreto" ha lo scopo di consentire agli aderenti (o "iscritti") di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo opera esclusivamente in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

I destinatari delle prestazioni erogate sono gli Iscritti (altrimenti definiti "aderenti") al Fondo, ovvero i medici dipendenti degli Istituti Ospedalieri Religiosi classificati e/o equiparati, anche se denominati Istituti di Ricovero e di Cura a carattere scientifico.

Destinatari del Fondo possono essere anche i medici laureati dipendenti dei presidi religiosi accreditati con qualifica di ospedale o IRCCS.

Inoltre i laureati non medici (dirigenti sanitari) degli Istituti Ospedalieri Religiosi classificati e/o equiparati, anche se denominati Istituti di ricovero e di Cura a carattere scientifico e dei presidi religiosi accreditati con qualifica di ospedale o IRCCS. L'associazione al Fondo di tali lavoratori, deve essere preventivamente concordata, mediante accordo collettivo, anche aziendale.

Sono considerati Iscritti al Fondo i citati soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari previste dal presente Statuto. Rimangono iscritti ai sensi della normativa vigente gli ex dipendenti che non abbiano estinto la loro posizione.

Sono considerati iscritti al Fondo i soggetti che abbiano ad esso aderito anche mediante tacito conferimento del Tfr.

Destinatari del Fondo possono essere anche i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti di cui al presente articolo, previa attivazione dell'iscrizione.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato da una gestione monocomparto attraverso convenzionamento assicurativo indiretto. Questo unico comparto è destinato ad accogliere anche il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente.
2. In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento rimane nel monocomparto individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa.
3. La Nota informativa contiene la descrizione delle scelte adottate in termini di politiche di investimento, tecniche di gestione del rischio e ripartizione strategica delle attività.
4. Per la scelta dei Gestori il Fondo procederà in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Art. 7 - Spese per gli aderenti

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) spese relative alla fase di accumulo:

a.1) direttamente a carico dell'aderente in cifra fissa;

a.2) indirettamente a carico dell'aderente.

per la linea assicurativa gravano con una percentuale sui contributi ricevuti ed con altra percentuale sul rendimento; per il comparto finanziario sono determinate in percentuale del patrimonio, come definito dalle condizioni di convenzione con i gestori riportate nella Nota informativa.

b) Spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri:

b.1 riallocazione (definita altrimenti "switch") della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo;

b.2 anticipazione.

c) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite: in funzione della relativa convenzione.

d) Spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie: su base volontaria.

e) Spese relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi.

2. Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) definisce i criteri e le modalità di prelievo relativi alle spese di cui al comma precedente, che sono riportati nella Nota informativa.

3. Qualora sussistano differenze positive tra i costi effettivamente sostenuti e le spese gravanti sugli iscritti, il C.d.A. potrà definire criteri e modalità di ripartizione di tali differenze tra gli iscritti, indicandoli nel Bilancio, nella Nota informativa e nella Comunicazione periodica agli iscritti.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante i contributi a carico del lavoratore, i contributi a carico del datore di lavoro e il conferimento del TFR maturando.

Le contribuzioni complessivamente destinate al Fondo sono indicate dalle Fonti Istitutive, nonchè dalle successive modificazioni degli Accordi o dei Contratti di lavoro e dalle variazioni normative che riguardino i soggetti destinatari.

2. Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro per ragioni diverse dalle dimissioni, licenziamento, morte ed invalidità permanente, ovvero per Cassa Integrazione, aspettative, permessi ed altre assenze, permane l'iscrizione al Fondo e la relativa contribuzione è commisurata al trattamento economico dovuto in tali fattispecie come previsto da disposizioni contrattuali o di Legge in vigore.

3. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori

aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto.

4. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

5. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.

6. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore nè del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

7. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

In tali casi l'iscritto mantiene in essere la propria posizione previdenziale conservando il diritto alle prestazioni, fermi restando i requisiti richiesti per esse.

Rimane l'obbligo del versamento delle spese previste all'art.7.

8. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

9. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione.

Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo secondo modalità operative definite da apposita regolamentazione.

Per le modalità ed i tempi relativi alla contribuzione al Fondo si applica quanto previsto dai vigenti accordi contrattuali o dalle disposizioni normative recepite dal Fondo ed inserite nel Regolamento.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a.1 e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente scelte.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento del comparto assicurativo è pari al rendimento netto retrocesso dalla compagnia di assicurazione. Il rendimento di ogni singolo comparto finanziario è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il

momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiedere la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto o l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

8. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 (settanta) per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 (cinquanta) per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

9. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data Iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

11. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 comma 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 (cinquanta) per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 (dodici) mesi e non superiore a 48 (quarantotto) mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48;

d) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione;

e) riscattare fino all'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art.14, comma 5 del Decreto. Il riscatto parziale può essere esercitato per non più di due volte in relazione a uno stesso rapporto di lavoro.

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai beneficiari espressamente indicati dall'iscritto, siano essi persone fisiche o giuridiche ovvero, in assenza di indicazioni dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta completa; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'iscritto può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 (settantacinque) per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sè, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 (settantacinque) per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli o per la realizzazione,

sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; c) decorsi 8 (otto) anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 (trenta) per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. La contribuzione, di qualsiasi natura, non cessa a seguito dell'avvenuta anticipazione.

8. Non sono ammesse altre forme di anticipazione sulle prestazioni.

Art. 13-bis - Prestazioni accessorie

1. Il Fondo può prevedere inoltre prestazioni accessorie per i casi di invalidità, premorienza e coperture assicurative affini.

2. L'adesione alle suddette prestazioni potrà essere obbligatoria per decisione condivisa in Assemblea o facoltativa: in questo caso potrà essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

- a) l'Assemblea dei Delegati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci.

Le cariche sociali sono a titolo gratuito, fatto salvo il Collegio dei Sindaci.

Il CdA può decidere la corresponsione di un "gettone di presenza" destinato, in occasione delle Riunioni di Consiglio, ai suoi componenti. L'entità del gettone, come pure eventuali variazioni, devono essere comunicate nella Assemblea immediatamente successiva, a fini di trasparenza amministrativa.

Nei confronti dei componenti dei suddetti Organi e del Responsabile del Fondo, di cui all'art. 23, si applicano gli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2395, 2629 bis e 2407 del Codice Civile.

Art. 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea e' formata da un delegato (o "rappresentante") degli iscritti per ciascuno degli Enti di cui all'art.5.

Tale numero è aumentato a:

- 2 per gli Enti con un numero iscritti compreso tra 101 e 200;
- 3 per gli Enti con un numero iscritti compreso tra 201 e 300;

- 4 per gli Enti con un numero iscritti compreso tra 301 e 400;
- 5 per gli Enti con un numero iscritti maggiore di 400.

In conformità ai principi di pariteticità e partecipazione di cui alla normativa vigente, fanno parte dell'Assemblea anche rappresentanti delle Amministrazioni dei suddetti Enti: il numero di voti attribuito ai rappresentanti degli Enti ospedalieri è identico a quello dei loro delegati iscritti come sopra previsto. Ciascun Rappresentante rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.

2. Le modalità elettive e di eventuale sostituzione per qualsivoglia causa degli iscritti

Rappresentanti sono demandati a un regolamento definito dal Consiglio di Amministrazione del Fondo per assicurare la trasparenza dei meccanismi elettorali e la partecipazione degli iscritti, compresi quelli pensionati. In occasione delle elezioni le relative Amministrazioni, previo adeguato preavviso, forniscono il necessario supporto logistico per assicurare la diffusione delle informazioni ed il corretto svolgimento delle stesse. Il regolamento elettorale è messo a disposizione degli Iscritti e delle Amministrazioni presso la segreteria e sul sito Web.

Art. 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- a) approvazione del Bilancio annuale del Fondo e della relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione, delle relazioni del Collegio dei Sindaci e del Revisore incaricato della revisione legale dei conti, tenendo conto delle disposizioni normative vigenti in materia.
- b) elezione del Consiglio di Amministrazione;
- c) elezione dei Sindaci;
- d) indirizzi generali dell'attività del Fondo, anche in relazione a quanto eventualmente proposto in merito dal Consiglio di Amministrazione;

e) eventuale revoca degli amministratori e dei Sindaci.

f) scelta del Revisore (persona fisica o società) incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 25, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci.

g) revoca del Revisore legale dei conti per giusta causa, sentito il parere del Collegio sindacale, e contestuale conferimento del mandato ad altro Revisore.

f) eventuale modifica del numero di Amministratori, comunque entro i limiti proposti dal successivo art. 18 comma 3.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

a) modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;

b) scioglimento del Fondo. In tal caso l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti, nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

c) modifica della durata del Fondo

Art. 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, normalmente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio annuale, o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano.

2. L'Assemblea Ordinaria è convocata, in prima e seconda convocazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo comunicazione personale scritta da inviare, almeno trenta giorni prima della data di riunione, a ciascun Iscritto Rappresentante, a ciascun Ente ospedaliero, ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai componenti del Collegio dei Sindaci e al Responsabile del Fondo, con l'indicazione del luogo, giorno, ora e degli argomenti da trattare, corredata dalla trasmissione dell'eventuale documentazione.

3. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, tenendo conto anche delle deleghe che possono essere conferite soltanto per assemblee singole, con la presenza di almeno sette decimi dei Rappresentanti e delibera con il voto favorevole dei sei decimi degli aventi diritto.

4. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Rappresentanti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea Ordinaria deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Rappresentanti, ovvero dalla metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

5. L'Assemblea Straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea Ordinaria. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di rappresentanti degli iscritti o delle amministrazioni di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Enti di cui all'articolo 5 e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In mancanza del numero legale si procede ad una nuova convocazione con le modalità in precedenza indicate.

6. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, purchè nel territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del C.d.A., ed in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di quest'ultimo da un rappresentante nominato a maggioranza semplice dall'Assemblea. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione e la validità delle eventuali deleghe. Il verbale dell'Assemblea Ordinaria è redatto da un Segretario, anche non Rappresentante, nominato dall'Assemblea, ed è sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, da chi presiede l'Assemblea. Il verbale della riunione dell'Assemblea Straordinaria è redatto da un Notaio.

7. I membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci ed il Responsabile del Fondo devono partecipare alle riunioni delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

8. Ogni delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro delegato dalla componente di appartenenza. La delega può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun delegato le deleghe non possono superare il numero di due.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il numero dei Consiglieri può essere compreso tra un minimo di 6 (sei) ed un massimo di 12 (dodici), rispettando il principio di pariteticità e la presenza di un Consigliere amministrativo indicato dall'ARIS. La decisione spetta, tempo per tempo, dall'Assemblea.

La quota del 50% dei componenti del Consiglio, di competenza degli iscritti, è eletta tra i loro rappresentanti in assemblea.

In carenza, saranno possibili la candidatura e l'elezione di singoli aderenti che presentino i requisiti completi di professionalità ai sensi delle vigenti disposizioni.

L'altra quota del 50%, di competenza delle amministrazioni, è composta da un componente indicato dall'ARIS e dagli altri che vengono eletti in assemblea tra i rappresentanti delle amministrazioni.

2. L'elezione dei membri elettivi del Consiglio di Amministrazione è effettuata dall'Assemblea nel rispetto della composizione prevista dal precedente comma in conformità ai principi di pariteticità e partecipazione di cui alla normativa vigente.

3. Le elezioni avvengono per votazione a scrutinio segreto, previa raccolta delle candidature. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Le modalità per lo svolgimento delle elezioni sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione in apposito documento operativo.

4. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e

trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, subentra, rispettivamente, il primo dei non eletti purchè venga rispettato il criterio della pariteticità e sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 2 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e possono essere rieletti per non più di 3 mandati consecutivi.

Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

Nel suo ambito, nella prima seduta dopo il rinnovo, vengono nominati Presidente e vice Presidente del Fondo.

In particolare, il Consiglio di amministrazione delibera:

a) sul cambio della sede;

b) sull'iscrizione al Fondo, previa presentazione della relativa documentazione da parte del Responsabile di cui all'art. 23;

c) sul Bilancio annuale e su eventuali preventivi di bilancio, nonché sulla relazione sulla gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;

d) sulle modifiche del presente Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria, fatto salve quelle derivanti da previsioni normative, da indicazioni della COVIP o da variazioni della fonte istitutiva sulle quali delibera autonomamente, con l'obbligo di darne comunicazione alla COVIP.

e) sullo scioglimento del Fondo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria;

f) sulle modalità da seguire per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, da eleggere durante la prima riunione del mandato;

g) sugli indirizzi generali di gestione del Fondo e sui criteri di ripartizione del rischio in materia di investimenti e partecipazioni;

gg) sull'individuazione dei soggetti cui affidare la gestione delle risorse, tenendo conto dell'art. 6, Decreto e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, e sulla stipula delle relative convenzioni, anche in relazione a coperture assicurative accessorie decise dalla

Assemblea degli Iscritti;

ggg) sull'individuazione della banca depositaria e sulla stipula della relativa convenzione;

gggg) sull'esercizio del diritto di voto relativo ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo, anche attraverso il conferimento di una apposita delega;

ggggg) sull'entità e modalità di erogazione dei rimborsi spese e gettoni di presenza per le riunioni del CdA;

h) sull'esercizio della facoltà di recesso unilaterale da parte del Fondo, prevedendo la possibilità di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del Fondo;

i) sull'accertamento del rispetto dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni, ivi compresi trasferimenti, riscatti ed anticipazioni, nonché sulle relative modalità di liquidazione;

j) sugli indirizzi generali dell'attività del Fondo, da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea Ordinaria;

k) sulla verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e del Responsabile del Fondo e dei relativi subentranti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;

l) sull'adeguamento alle norme regolanti i criteri ed i limiti di investimento delle risorse e alle regole in materia di conflitti di interesse, sulla base delle disposizioni normative vigenti;

m) sui criteri per la determinazione del valore del patrimonio del Fondo e della sua redditività, nonché per la tenuta delle scritture contabili, del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e del Bilancio annuale, anche con riferimento all'evidenziazione delle posizioni individuali degli Iscritti, ai sensi della normativa vigente;

n) sulle modalità di realizzazione delle comunicazioni periodiche agli Iscritti, ai sensi della normativa vigente;

- o) sulla nomina del Responsabile del Fondo, fissandone le competenze e gli emolumenti;
- q) su eventuali ricorsi degli Iscritti;
- r) sulle misure da applicare in caso di mancato versamento dei contributi;
- s) sull'attribuzione di incarichi a singoli Consiglieri per la trattazione di particolari argomenti;
- t) sulla nomina del Segretario delle riunioni;
- u) sulle modalità di svolgimento dei servizi di gestione amministrativa, contabile e fiscale in proprio o attraverso conferimento degli stessi a strutture esterne nel qual caso stipula le relative convenzioni;
- v) sulle modalità di svolgimento di eventuali servizi aggiuntivi necessari per specifiche attività del Fondo;
- w) su eventuali contributi straordinari, oltre la quota annuale di cui all'articolo 7, che si rendano necessari per sostenere ulteriori oneri imposti dalla Legge e/o dovuti a spese aggiuntive di gestione;
- x) sulle comunicazioni di qualsiasi natura da effettuare alla COVIP, salvo quelle di competenza diretta del Responsabile del Fondo;
- y) sulle informazioni circa le caratteristiche del Fondo da distribuire ai potenziali aderenti, attraverso l'adozione della nota informativa redatta secondo le disposizioni normative vigenti;
- z) su ogni altra questione attinente la gestione ordinaria del Fondo, nonchè derivante da norme di Legge o da provvedimenti emanati dalla COVIP.

E' compito del Consiglio di Amministrazione inviare le modifiche dello Statuto alla COVIP, ai sensi dell'art. 36.

Il Consiglio ha l'obbligo di riferire alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. I membri del Consiglio di Amministrazione sono convocati dal Presidente mediante comunicazione scritta personale da inviare non meno di 10 (dieci) giorni prima della riunione anche ai componenti del Collegio dei Sindaci e al Responsabile del Fondo. L'avviso di convocazione, eventualmente corredato da documentazione di supporto, deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

2. In caso di urgenza, l'avviso può essere inviato via telefax o telegramma o mezzi informatici

3. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito seguire e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, verificati questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura del verbale.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di almeno 4 (quattro) Consiglieri o del Vice Presidente.

5. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

6. Spetta al Presidente o, in sua assenza, al Vice Presidente, l'accertamento dei requisiti necessari per la validità delle sedute e delle relative deliberazioni.

Ogni Consigliere, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, ha diritto ad un voto. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono approvate a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente, o di chi ne fa le veci, vale doppio.

7. Se il Responsabile di cui all'art. 23 è scelto al di fuori del Consiglio di Amministrazione, ha

il dovere di partecipare alle riunioni con diritto di parola ma non di voto.

8. I verbali delle riunioni sono trascritti in apposito libro e sono firmati dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e dal Segretario della riunione. Quest'ultimo può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione, purchè risulti da apposita delibera del Consiglio medesimo.

9. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

10. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391,1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Art. 22 - Presidente e Vice Presidente del consiglio di Amministrazione

1. Qualora il Presidente venga scelto tra i Consiglieri di Amministrazione eletti dagli Iscritti, il Vice Presidente viene scelto tra i Consiglieri di Amministrazione appartenenti alle Amministrazioni degli Ospedali e viceversa.

In relazione alla regola dell'alternanza prevista dalle vigenti disposizioni, alla categoria che esprime il vice Presidente spetterà la presidenza del Collegio dei Sindaci di cui al successivo art. 24.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Fondo, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, tiene i rapporti con gli Enti esterni e con la COVIP, trasmettendo ad essa le variazioni delle fonti istitutive accompagnate da una nota illustrativa delle modifiche apportate.

3. Il Presidente ha la facoltà di promuovere azioni legali e di resistere in giudizio, nonchè cura l'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e svolge ogni altro compito

che gli venga ulteriormente attribuito dal Consiglio medesimo.

4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito, con gli stessi poteri e funzioni, dal Vice Presidente che deve essere un membro del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza anche del Vice Presidente, svolge il ruolo del Presidente il Consigliere più anziano.

Art. 23 - Responsabile del Fondo

Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione al suo interno o tra soggetti esterni.

1. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

2. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.

3. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

4. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.

5. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:

a. verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;

b. vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;

c. inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa

vigente;

d. vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;

6. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 23 bis - Firma e rappresentanza legale

1. Hanno la rappresentanza legale del Fondo:

- il Presidente;

- il Vice Presidente;

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Procuratori, con potere di firma, limitatamente alla attività di gestione ordinaria del Fondo.

Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione e attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da 2 (due) membri effettivi, di cui uno Rappresentante delle Amministrazioni e uno degli Iscritti, e da 2 (due) membri supplenti di cui uno Rappresentante delle Amministrazioni ed uno degli Iscritti, nel rispetto dei principi di pariteticità.

2. Presidente del Collegio è il rappresentante della categoria cui appartiene il vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. I membri del Collegio dei Sindaci, effettivi e supplenti, devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente e durano in carica lo stesso periodo di tempo previsto per i membri del Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di cessazione per qualsiasi causa subentra il corrispondente membro supplente per il periodo residuo del mandato.
5. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
6. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene in Assemblea con le modalità previste dal regolamento elettorale vigente, con gli stessi criteri con cui viene eletto il C.d.A.
7. La carica di membro del Collegio dei Sindaci è incompatibile con la posizione di Iscritto o di dipendente con altra qualifica delle Amministrazioni degli Ospedali oggetto del presente Statuto.
8. I Sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato. Possono essere riconfermati per non più di 3 (tre) mandati consecutivi. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
10. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio, informandone sia il Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché ne dia comunicazione al Consiglio stesso, sia il Responsabile.
11. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti

esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce ogni qualvolta lo si ritenga necessario e non meno di due volte l'anno su convocazione scritta del Presidente del Collegio contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

2. Il Collegio redige e sottoscrive il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

3. I membri del Collegio dei Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea.

I membri del Collegio dei Sindaci che non assistano senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.

4. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

5. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

6. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni del Collegio durante un esercizio sociale, comporta la decadenza dall'incarico.

7. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

Art. 26 - Revisore legale dei conti esterno

1. L'Assemblea, in fase di rinnovo delle cariche, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, nomina un Revisore esterno (persona fisica o Società) che esercita la revisione legale dei conti di cui al Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive integrazioni e modificazioni, con mandato di durata triennale.

2. Al Revisore legale dei conti si applicano i compiti e i doveri di cui agli articoli dal 9 al 14 del Decreto legislativo sopra citato. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo previsto per i membri del Consiglio di Amministrazione e comunque decade unitamente alla scadenza del Collegio sindacale.

3. La retribuzione spettante al Revisore legale dei conti deve essere determinata all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

4. L'azione di responsabilità nei confronti del Revisore contabile esterno è disciplinata dall'art. 15 del Decreto legislativo sopra citato.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.

2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.

3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i

criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle disposizioni normative vigenti.

Art. 28 - Banca depositaria

1. Nell'eventualità che il Fondo si dotasse una linea finanziaria, la parte del patrimonio del Fondo affidato in gestione finanziaria è depositata presso una unica banca distinta dal gestore che presenti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del Fondo, se non siano contrarie alla legge e allo statuto del Fondo.

3. I rapporti tra il Fondo e la Banca depositaria sono definiti in una apposita convenzione.

4. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla Banca depositaria.

5. Gli Amministratori e i Sindaci della Banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP su eventuali irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.

Art. 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 30 - Gestione amministrativa

1. Il Fondo può anche prevedere, previa approvazione e deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che siano stipulate convenzioni con soggetti terzi per usufruire di un servizio di gestione amministrativo-contabile e fiscale del Fondo, comprendente:

- la tenuta dei rapporti con i Gestori delle risorse e con la banca depositaria;
- la tenuta della contabilità;
- la raccolta e la gestione delle adesioni;
- la verifica delle posizioni contributive individuali degli iscritti;

- la gestione delle prestazioni;
- la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- la predisposizione della nota informativa, della modulistica, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli iscritti;
- gli adempimenti fiscali e civilistici;
- altri eventuali servizi aggiuntivi ritenuti necessari.

2. La scelta di tale soggetti terzi verrà effettuata sulla base di criteri di documentate affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell'ambito di tali convenzioni il Fondo adotta e fa adottare misure finalizzate alla tutela della riservatezza dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo-contabile è responsabile nei confronti del Fondo e dei suoi Iscritti per ogni pregiudizio loro arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni normative vigenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla normativa vigente.

3. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Rappresentanti il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla della relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella del Revisore incaricato della revisione legale dei conti o della eventuale certificazione.

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 - Modalità di adesione

1. L'adesione al Fondo è volontaria.
2. L'associazione avviene mediante invio al Fondo, tramite le Amministrazioni degli Enti di cui all'art.5, di apposito modulo di adesione, compilato in ogni sua parte e sottoscritto anche dalle Amministrazioni stesse. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla COVIP.
3. I requisiti di partecipazione sono verificati dalle Amministrazioni di provenienza. Le Amministrazioni sono tenute a comunicare al Fondo i dati identificativi dei nuovi iscritti. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna il lavoratore e l'Azienda nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. Ai fini della decorrenza dell'iscrizione fa fede la data di ricevimento della domanda di adesione da parte del Fondo, salvo deliberazione sfavorevole da parte del Consiglio di Amministrazione.
6. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari.
7. La qualifica di Iscritto, inoltre, può venir acquisita tramite il conferimento tacito del TFR, ai

sensi dell'art. 8, comma 7 del Decreto. In questa situazione il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'Iscritto l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie ad esercitare le scelte di sua competenza. Verranno seguite le disposizioni indicate nella normativa prevista dagli organi di controllo, recepita di volta in volta automaticamente dal Fondo.

Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il rapporto tra il Fondo e gli Iscritti è caratterizzato da criteri di massima trasparenza e costante aggiornamento sull'andamento amministrativo e finanziario della gestione, sulla base di comunicazioni periodiche agli Iscritti i cui contenuti sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle indicazioni fornite dalla COVIP.

2. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto, la Nota informativa, il Bilancio annuale approvato con la relazione sulla gestione e relazione del Revisore legale, il Regolamento sulle anticipazioni, il Documento sulle rendite, il Documento contenente le norme operative interne nonché tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati ed è comunque disponibile sul sito internet del Fondo.

3. Da parte loro gli Iscritti e le Amministrazioni devono, in particolare:

- fornire tutti i dati richiesti;
- partecipare allo svolgimento delle elezioni per la costituzione dell'Assemblea;
- comunicare le retribuzioni utili per il calcolo dei contributi ed il relativo importo degli stessi suddiviso nelle varie componenti (a carico dell'Iscritto, delle Amministrazioni, quota TFR) evidenziando a parte i contributi volontari, la quota annuale ed i contributi versati a titolo straordinario;
- comunicare le risoluzioni del rapporto di lavoro;

- comunicare i casi di decesso;
- osservare le modalità ed i tempi per il versamento dei contributi, delle quote annuali e degli eventuali contributi straordinari e volontari;
- rispettare tutte le norme previste dal presente Statuto.

4. In conformità alle disposizioni normative vigenti, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

5. Il sito WEB del Fondo forma parte integrante nella catena delle comunicazioni tra Fondo e Iscritti e viceversa e viene adeguato alle disposizioni emanate anche per gli aspetti di calcolo previsionale delle prestazioni pensionistiche.

Art. 35 - Comunicazioni e reclami

Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 36 - Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche del presente statuto sono deliberate dall'assemblea straordinaria e comunicate alla COVIP in conformità alle disposizione della Deliberazione del 15 luglio 2010 e successive integrazione e modificazioni.

2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP o in seguito a sopravvenuti mutamenti della fonte istitutiva.

3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea alla

prima riunione utile.

Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Il Fondo si scioglie anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza nel caso di sopravvenienza di eventi che rendano comunque impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente ai membri dell'Assemblea ed alla COVIP tutti gli elementi che possano presupporre la necessità di scioglimento del Fondo.

3. Lo scioglimento del Fondo è deliberato con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Rappresentanti dall'Assemblea Straordinaria alla quale fanno capo tutti gli adempimenti necessari previsti dalla Legge per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli Iscritti.

4. La contribuzione, di qualsiasi natura, cessa a decorrere dalla data in cui l'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento del Fondo. Nei suddetti casi si deve provvedere, qualora non sia stato già effettuato, alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.

5. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, unitamente al Collegio dei Sindaci e al Responsabile, comunicano alla COVIP le operazioni compiute in base ai precedenti commi e le deliberazioni assunte dall'Assemblea Straordinaria.

Art. 38 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.

* * * * *